



COMUNE DI ROSTA

Piazza Vittorio Veneto n. 1 - Cap. 10090
Tel. 011 956.88.11 - Fax 011 954.00.38 - Codice fiscale - Partita IVA 01679120012

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE ANNO 2015

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

INTRODUZIONE GENERALE

Il "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali" del commissionario Straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli in data 7 agosto 2014 auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, nella consapevolezza che queste non sempre rispondono a criteri di efficacia e di maggiore imprenditorialità dell'azione.

A tal fine la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Si tratta di una norma che non tiene conto del riparto delle competenze tra gli organi di governo comunali operata dal D.Lgs. 267/2000 agli articoli 42, 48 e 50 chiamando un organo monocratico ad approvare un Piano di razionalizzazione che, più propriamente, avrebbe dovuto essere assegnato alla competenza del Consiglio Comunale.

Nella necessità di rispettare la lettera della legge senza, tuttavia, escludere il Consiglio Comunale dalla condivisione di un atto importante e foriero di futuri e conseguenti provvedimenti deliberativi, questo Comune ha ritenuto opportuno far seguire all'approvazione del Piano adottato con decreto sindacale la successiva presa d'atto da parte del Consiglio Comunale nel rispetto dell'art. 42, 2° comma lett. e) del D.Lgs. 267/2000.

ATTUAZIONE

Ricollegandosi a quanto previsto nel precedente paragrafo, approvato il piano operativo, infatti, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono come di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

(comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie di primo livello

Nell'ambito della ricognizione delle società partecipate di primo livello, effettuata in ottemperanza all'art. 3 della legge 244/07 e s.m.i. , il Comune di Rosta aveva deliberato in data 10/07/2014 (Deliberazione Consiglio Comunale n. 22) il mantenimento delle partecipazioni al capitale delle seguenti società e precisamente:

- CIDIU S.p.A quota di partecipazione pari al 0,711% del capitale sociale complessivo;
- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. quota di partecipazione pari allo 0,00008% del capitale sociale complessivo;
- ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. quota di partecipazione pari al 1,61% del capitale sociale complessivo;
- ACSEL S.p.A. quota di partecipazione pari al 2,83% del capitale sociale complessivo;

2. Le partecipazioni societarie di secondo livello

La ricognizione richiesta per il piano di razionalizzazione in esame non si limita, tuttavia, a prendere in considerazione le partecipazioni dirette, ma si estende a quella rete di partecipazioni indirette che spesso sono state sottratte al controllo e conoscenza delle stesse amministrazioni.

Le stesse non implicano, solitamente, oneri diretti ma sono, piuttosto, un appesantimento del sistema e certamente fattori di diseconomicità del suo funzionamento.

Il Comune, pertanto, a seguito della partecipazione in SMAT SPA detiene le partecipazioni indirette nelle seguenti società:

- Risorse Idriche Spa quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000733%;
- Società Canavesana Acque S.r.l. (SCA S.r.l.) quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000408%;
- Aida Ambiente S.r.l. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,0000408%;
- Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili Spa (ACQUE POTABILI S.p.A.) quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,00002469%;

Inoltre:

a) la partecipazione alla società CIDIU spa comporta le seguenti partecipazioni indirette a:


- Cidiu Servizi quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,711%;
- Smat S.p.A. quota di partecipazione indiretta detenuta: 0,078%.

b) la partecipazione alla società ACSEL spa comporta la seguente partecipazione indirette:

- ACSEL Energia S.r.l. quota di partecipazione indiretta detenuta: 2,83%;

Infine la partecipazione al CONSORZIO CADOS comporta la partecipazione indiretta alla società TRM (Trattamento Rifiuti Metropolitan) Spa per la quota di 0,00321%.

Il seguente schema riassume in modo visivamente immediato quanto indicato in precedenza:



IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il fine ultimo del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie non è solo l'auspicato risparmio di spesa ma il recupero dell'efficienza dei servizi forniti dalle società pubbliche.

La legge indica in modo analitico i criteri da perseguire per contenere i costi imponendo di mantenere solo quelle partecipazioni in società necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Anche queste, tuttavia, devono essere improntate a requisiti organizzativi e di funzionamento efficienti ed economici, eliminando sovrastrutture, snellendo organi amministrativi e di controllo anche con l'eventuale riduzione delle remunerazioni e costi degli stessi.

Il riassetto delle società potrà portare alla riduzione del loro numero attivando procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi ovvero a processi di riorganizzazione aziendali tendenti a ridurre le spese generali di funzionamento e a recuperare produttività del personale.

Un cenno meritano, inoltre, le società strumentali che svolgono servizi a favore degli enti locali. Queste hanno spesso rivelato una scarsa competitività rispetto al settore privato, incapacità di sostenere confronti con il mercato e rappresentato fattori di notevole aggravio sui bilanci degli enti.

Il presente Piano operativo, redatto in collaborazione con il Segretario Comunale, non può prescindere dalla preventiva descrizione delle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola società partecipata. Per ognuna di esse si delineano le proposte di mantenimento, di accorpamento o di dismissione in relazione ai criteri guida indicati dal più volte citato art. 1, comma 611, della legge 190/2014.

Non si nasconde che le proposte di accorpamento o di messa liquidazione ove riguardino partecipazioni di minima entità detenute indirettamente dall'ente possono rimanere inascoltate dalla relativa società capogruppo. Ciononostante si ritiene opportuno non venir meno a quella autonomia di giudizio e agli obblighi di segnalazione che non possono essere subordinati alla maggiore o minore entità della partecipazione.

SMAT S.p.A. – Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

**COMUNE DI
ROSTA**

**SMAT S.p.A.
0,00008%**

Il 1° aprile 2001, dal conferimento dell'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e dell'Azienda Po Sangone, nasce la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT).

Da quella data SMAT si impegna a perfezionare il programma di gestione integrata delle risorse idriche come previsto dalla Legge 36/94 e a partire dal 2004, insieme con la Società ACEA di Pinerolo, ottiene da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Torinese (ATO 3) l'affidamento della gestione di tutto il ciclo dell'acqua sul territorio dell'ATO 3 svolgendo il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato.

Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2010 ha raggiunto 286 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

La Società in cifre		
Quota di partecipazione	0,00008%	
Durata	17/02/2000-31/12/2050	
Oggetto sociale	Gestione del servizio idrico integrato	
Funzioni svolte	Servizio idrico integrato	
Tipologia di attività	Gestione dei servizi pubblici locali	
Capitale sociale	41.768,72	
Valore della produzione	2011	288.507.728
	2012	292.902.593
	2013	355.252.302
Patrimonio netto	2011	389.779.302
	2012	397.344.960
	2013	428.565.562
Utile di esercizio	2011	26.213.143
	2012	23.268.607

	2013	42.825.467	
Indebitamento	2011	378.874.812	
	2012	426.322.818	
	2013	469.136.402	
N. dipendenti	857		
N. amministratori	5		
Partecipazioni	Denominazione	% SMAT S.p.A.	% Comune di Rosta
	AIDA AMBIENTE S.R.L.	51%	0,0000408%
N. dipendenti	9		
N. amministratori	3		
	RISORSE IDRICHE S.P.A.	91,62%	0,0000733%
N. dipendenti	Dato non pervenuto		
N. amministratori	Dato non pervenuto		
	SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A.	30,85%	0,00002469%
N. dipendenti	257		
N. amministratori	3		
	SCA S.R.L.	51%	0,0000408%
N. dipendenti	49		
N. amministratori	3		

Ragioni del mantenimento

La società SMAT S.p.A. è riconosciuta come azienda leader nel settore del Servizio Idrico Integrato e vanta uno dei più avanzati e moderni sistemi di distribuzione di acqua potabile nonché di raccolta e trattamento di acque reflue.

La legge 5 gennaio 1994 n. 36 (c.d. legge Galli) e la successiva legge regionale 20/01/1997, n. 13 che delimitano gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, hanno imposto il superamento della frammentazione dei segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo (captazione, acquedotto, fognatura e depurazione) pervenendo a dimensioni sovra comunali.

L'art. 1, comma 615, della legge n. 190/2014, modificando il D.Lgs. 152/2006, ha ribadito il principio di unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale prevedendo che l'affidamento diretto *“possa avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti nell'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*.

La società non è riconducibile in nessuna delle casistiche di eliminazione/aggregazione previsti dall'art.1, comma 611, lettere a), b), c), d), e), della Legge 23/12/2014 n. 190/2015.

A ragione può concludersi che i suddetti principi, il servizio fornito e i risultati della gestione sono ampiamente giustificativi della necessità del mantenimento della società.

Azioni di razionalizzazione

La società SMAT S.p.A. ha comunicato in data 20/03/2015 prot. 1423 che, in linea con il processo di razionalizzazione delle società, così come richiamato al comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/14, ha in corso un processo di aggregazione delle società del Gruppo e di riorganizzazione delle stesse sulla base di un Piano industriale in fase di approvazione e di un Piano economico finanziario.

Si ritiene che l'identità dell'oggetto sociale e delle stesse funzioni svolte dalla capogruppo non motivano la persistenza di società nelle quali, tra l'altro, la SMAT figura quale socio di maggioranza.

L'esigua partecipazione, detenuta indirettamente dal Comune non consente di influire sulle decisioni della società capogruppo SMAT ma è di tutta evidenza la sussumibilità delle predette partecipazioni nei disposti c) e d) del più volte citato comma 611 che, nel fornire i criteri ispiratori del Piano di razionalizzazione delle società, impone di:

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

L'avvio del processo di aggregazione comunicato da SMAT è, tuttavia, in linea con i principi della Riforma e con la posizione che, al riguardo, è assunta da questo Comune.

C.I.D.I.U. S.p.A. Centro Intercomunale Di Igiene Urbana S.p.A.

**COMUNE DI
ROSTA**

**CIDIU S.p.A.
0,711%**

CIDIU S.p.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di energia, anche attraverso aziende controllate. Il territorio servito, ad ovest del capoluogo piemontese, comprende i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse, per una popolazione di circa 260.000 residenti.

La società CIDIU S.p.A. ha iniziato a operare dal 1° luglio 2003, essendo nata dalla trasformazione del Consorzio CIDIU, che ha trasferito alla Società per Azioni l'intero complesso aziendale completo di tutte le immobilizzazioni, personale, organizzazione aziendale, autorizzazioni e concessioni di legge. La società CIDIU SpA è subentrata al Consorzio in tutti i rapporti giuridici con altri soggetti.

Successivamente, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, è stata suddivisa la proprietà degli impianti dalla gestione del servizio e la società CIDIU Spa ha effettuato, al termine dell'esercizio 2008, la cessione di ramo d'azienda e attivazione della società dei servizi "in house" a CIDIU Servizi Spa, proprio per la gestione del servizio stesso.

La Società in cifre		
Quota di partecipazione	0,711%	
Durata	27/06/2003-31/12/2050	
Oggetto sociale	Gestione di rifiuti solidi urbani, dalla raccolta allo smaltimento, nettezza urbana	
Funzioni svolte	CIDIU opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo.	
Tipologia di attività	Gestione dei servizi pubblici locali	
Capitale sociale	4.335.314	
Valore della produzione	2011	39.695.904
	2012	30.426.952
	2013	24.353.008
Patrimonio netto	2011	51.820.226
	2012	52.475.658
	2013	53.476.230

Utile di esercizio	2011	3.183.632	
	2012	56786977	
	2013	783.144	
Indebitamento	2011	50.292.911	
	2012	39.718.813	
	2013	18.000.685	
N. dipendenti	7		
N. amministratori	5		
Partecipazioni	Denominazione	% CIDIU S.p.A.	% Comune di Rosta
	CIDIU SERVIZI S.p.A	100%	0,711%
N. dipendenti	351		
N. amministratori	1		
	SMAT S.p.A.	10,93%	0,078%
N. dipendenti	857		
N. amministratori	5		

Ragioni del mantenimento

Malgrado la particolare complessità della gestione del ciclo dei rifiuti e la volontà del legislatore regionale di tenere distinta la proprietà degli impianti dalla gestione del servizio con conseguente necessità di costituire due distinte società, è innegabile che CIDIU Spa e CIDIU Servizi Spa svolgono un imprescindibile ruolo non altrimenti sostituibile.

La società CIDIU Spa opera come importante tramite tra i Comuni soci e la società CIDIU Servizi Spa che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, detiene la proprietà di due discariche esaurite e ha rilasciato le garanzie previste dalla legge a favore della Provincia di Torino per la post-gestione, che andrà a scadere, rispettivamente, nel 2018 e nel 2023.

La società CIDIU Servizi è la società operativa, dotata di mezzi e risorse umane per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio dei Comuni soci.

Nelle suesposte ragioni si ravvisano i motivi del mantenimento delle suddette società

Azioni di razionalizzazione

Alle stesse conclusioni non pare possa addivenirsi in relazione alle altre partecipazioni societarie detenute indirettamente, una nella società TOP Srl già in liquidazione, l'altra nella società SMAT Spa avente per oggetto la gestione del ciclo integrato delle acque, sulla quale ci si è soffermati ampiamente in precedenza

Si ritiene che anche quest'ultimo caso (SMAT) possa rientrare nei disposti c) e d) del più volte citato comma 611 che dispone di :

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Si precisa, tuttavia, che la società con nota prot. 1463 del 24/03/2015, in risposta alla richiesta del Comune, ha comunicato che dovrà affrontare un processo di riorganizzazione al termine del quale si trasformerà in un soggetto che gestirà in modo coordinato e unitario gli interessi pubblicistici del territorio nel settore della raccolta rifiuti e in generale nel settore ambiente come società strumentale.

ACSEL S.p.A.

**COMUNE DI
ROSTA**

**ACSEL S.p.A.
2,83%**

ACSEL SpA è un'azienda a capitale pubblico di proprietà di 39 Comuni della Valle di Susa che fornisce servizi agli stessi comuni soci. In particolare si occupa dell'ambiente (raccolta e smaltimento rifiuti), della gestione del Canile Consortile, di energie alternative (fotovoltaico...), informatica e telecomunicazioni, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti e fornisce supporto agli uffici comunali.

I comuni soci sono: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo.

La Società in cifre		
Quota di partecipazione	2,83%	
Durata	1/05/2004-31/12/2050	
Oggetto sociale	Gestione di rifiuti solidi urbani, dalla raccolta allo smaltimento, nettezza urbana	
Funzioni svolte	ACSEL opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo. Per il Comune di Rosta svolge esclusivamente il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi	
Tipologia di attività	Gestione dei servizi pubblici locali	
Capitale sociale	120.000	
Valore della produzione	2011	15.850.529
	2012	17.644.953
	2013	17.364.654
Patrimonio netto	2011	12.941.536
	2012	13.697.293

	2013	14.576.073	
Utile di esercizio	2011	97.954	
	2012	74.076	
	2013	878.779	
Indebitamento	2011	10.846.113	
	2012	8.997.023	
	2013	7.370.072	
N. dipendenti	78		
N. amministratori	3		
Partecipazioni	Denominazione	% ACSEL S.p.A.	% Comune di Rosta
	ACSEL ENERGIA S.r.l.	100%	2,83%
N. dipendenti	0 (tutti i servizi sono svolti dalla controllante)		
N. amministratori	3 (a costo zero)		

Ragioni del mantenimento e azioni di razionalizzazione

ACSEL S.p.A. con nota protocollo n. 1533 del 26/03/2015 ha comunicato di avere un'unica partecipazione in ACSEL ENERGIA S.r.l..

Tale società è stata costituita per la costruzione e gestione tetto fotovoltaico in località Malpasso nel Comune di San Giorio di Susa ed è in corso, su indicazione dell'Assemblea dei Soci, il conferimento di ramo d'azienda che riguarda tutte le attività non riconducibili ai servizi di gestione dei rifiuti.

Si ritiene che in attesa del processo ristrutturazione della società ACSEL S.p.A., il Comune abbia interesse al mantenimento della partecipazione societaria, mantenendo un servizio, che, a seguito di comparazione con quelli commessi da altri comuni, risulta ampiamente concorrenziale e gestito secondo criteri di economicità ed efficienza.

Diverso discorso deve farsi con riguardo alla partecipazione indiretta in ACSEL ENERGIA S.r.l. essendo società con nessun dipendente ricorrendo in tal caso l'ipotesi tipica prevista dall'art. 1 comma 611 lett. b) che ne impone la soppressione.

Zona Ovest di Torino S.r.l.

**COMUNE DI
ROSTA**

**ZONA OVEST DI
TORINO S.r.l.
1,61%**

La Società è a capitale interamente pubblico versato al 100% dagli undici Comuni promotori del Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino (Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Grugliasco, Druento, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse). Si prefigge di gestire le iniziative e i progetti promossi dal Patto e di avviare nuove attività inerenti gli obiettivi e gli assi di sviluppo previsti nel Protocollo d'intesa sottoscritto ad Alpignano nel 1999 e nel Patto Territoriale sottoscritto nel dicembre 1999 a Venaria Reale. Enti locali e rappresentanti delle parti sociali ed economiche collaborano per la promozione di uno sviluppo locale e integrato.

Il Comune di Rosta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/04/2001 ha approvato lo statuto della Società.

La Società in cifre		
Quota di partecipazione	1,61%	
Durata	4/06/2001-31/12/2020	
Oggetto sociale	Svolgimento di attività volte in particolare alla promozione e sviluppo sociale, economico e infrastrutturale dell'area metropolitana ovest di Torino	
Funzioni svolte	promozione e sviluppo sociale, economico e infrastrutturale dell'area metropolitana ovest di Torino	
Tipologia di attività	La società svolge il ruolo di soggetto responsabile di due patti territoriali generalista e agricolo.	
Capitale sociale	100.000	
Valore della produzione	2011	842.711
	2012	832.360
	2013	684.069
Patrimonio netto	2011	111.790
	2012	118.330

	2013	684.069
Utile di esercizio	2011	1.029
	2012	6.541
	2013	3.509
Indebitamento	2011	415.381
	2012	358.664
	2013	284.820
N. dipendenti	5	
N. amministratori	3	

Ragioni del mantenimento e azioni di razionalizzazione

La società con nota prot. 1434 del 23/03/2015 ha fornito i dati richiesti. La società sin dalla sua istituzione ha svolto un compito teso allo sviluppo economico e alla promozione del territorio utilizzando le risorse messe a disposizione del Ministero dell'Economia per i patti territoriali.

Queste, tuttavia, sono andate grandemente scemando nel corso degli anni e la necessità di dare impulso alla società per accrescerne il ruolo di sostegno e sviluppo del territorio, con compito di cogliere opportunità e finanziamenti derivanti dall'Unione Europea o da altri Enti, appare, nella perdurante situazione di crisi economica del territorio, di tutta evidenza. Solo tale condizione può giustificare la persistenza della società ed escludere l'alternativa di un processo di riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, come richiesto dall'art. 1, comma 611, lett e) della legge 190/2014.